

Entrata in vigore: delibera CdA D_113_23 del 12.12.2023

PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI INTERNE

INDICE

1.	SCOPO.....	2
2.	CAMPO DI APPLICAZIONE	2
3.	RIFERIMENTI E FONTI	3
4.	OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI	4
5.	CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI.....	6
6.	CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA – MODALITÀ E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE E RENDICONTAZIONE PERIODICA	7
7.	ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE	9
8.	MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLA SEGNALAZIONE	10
9.	OBBLIGO DI RISERVATEZZA DELL’IDENTITÀ DEL SEGNALANTE ED ALTRE INFORMAZIONI	10
10.	MISURE DI PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE E DI ALTRI SOGGETTI 11	
11.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	15
12.	FORMAZIONE ED INFORMAZIONE	16

Entrata in vigore: delibera CdA D_113_23 del 12.12.2023

1. SCOPO

Scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto, con particolare riferimento ad eventuali dubbi e incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al *whistleblower*¹ (i.e. segnalante) chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione e di gestione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela dell'identità del segnalante e della riservatezza dell'informazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge, nonché le sanzioni per chi effettui segnalazioni infondate con dolo o colpa grave. In caso di accertamento delle responsabilità, alla persona segnalante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del decreto e dunque della presente procedura si applicano alle persone di seguito indicate (per un elenco completo consultare l'art. 3 del D.lgs. 24 del 2023) che effettuano segnalazioni interne:

- a) organi del Fondo;
- b) personale del Fondo;
- c) collaboratori e consulenti che svolgano la propria attività presso il Fondo o in nome e/o per conto dello stesso;
- d) fornitori del Fondo;
- e) volontari, tirocinanti (retribuiti e non) che prestano la propria attività per il Fondo.

Inoltre, la tutela delle persone segnalanti elencate in precedenza, si applica anche qualora la segnalazione avvenga nei casi in cui:

1. il rapporto giuridico con il Fondo non sia iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
2. nel periodo di prova;

¹ Con il termine *whistleblower* si intende ai fini della presente Procedura la persona che – ai sensi del Decreto Legislativo n. 24/2023 – segnala violazioni rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 di cui è venuta a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Entrata in vigore: delibera CdA D_113_23 del 12.12.2023

3. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

3. RIFERIMENTI E FONTI

- D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, in recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (di seguito anche solo “Decreto”);
- Reg. (UE) 679/2016;
- D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- Linee Guida ANAC adottate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023;
- D.Lgs. del 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 di Fondo For.Te;
- Statuto di For.Te. approvato con D.D. ANPAL n. 31 del 14.02.2022;
- Regolamento di For.Te. approvato con D.D. ANPAL n. 184 del 04.07.2022.

Il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24

Il Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 (“Decreto”) recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1037 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto europeo e delle disposizioni normative, creando canali sicuri di segnalazioni sia interni che esterni.

Il provvedimento raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato. Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

La normativa si applica al Fondo in qualità di organismo di diritto pubblico ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 comma 1 lett. p), 3 commi 1 e 3 lett. b), D.Lgs. 24/2023 e in conformità a quanto indicato nelle Linee Guida ANAC (Delibera n. 311 del 12 luglio 2023).

Entrata in vigore: delibera CdA D_113_23 del 12.12.2023

L'obbligo di riservatezza, imposto dalla norma, come si evince dalla descrizione della presente procedura, prevede che le informazioni "non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alla segnalazione".

Anche la conservazione della documentazione inerente alla segnalazione deve rispettare l'obbligo di riservatezza.

Sono, inoltre, previste misure di protezione del segnalante tra cui, il divieto di ritorsioni, e misure di sostegno ossia la possibilità di rivolgersi ad enti del terzo settore selezionati da ANAC.

Infine, sono previste sanzioni pecuniarie sia al Fondo che non si conforma alla normativa o commette ritorsioni, ostacola o tenta di ostacolare la segnalazione e viola l'obbligo di riservatezza nonché al soggetto segnalante che sia stato condannato, anche in primo grado, per i reati di diffamazione commessi con la segnalazione.

La disciplina ha previsto alcuni casi in cui non sono garantite le tutele alla persona del segnalante e può essere irrogata allo stesso una sanzione disciplinare (a titolo esemplificativo: accertata la responsabilità penale per i reati di diffamazione o la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave).

Sono però previste delle limitazioni della responsabilità per il Fondo o il soggetto segnalante quando, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 20 D.Lgs. 24/2023, siano rivelate o diffuse informazioni sulle violazioni coperte da segreto laddove al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione ecc.

4. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Oggetto della segnalazione, che consente di usufruire delle relative tutele e garanzie della disciplina *whistleblowing*, sono tutte le violazioni di disposizioni normative Nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Fondo, di cui i soggetti siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

Per violazioni si devono intendere dunque quei comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Fondo, consistenti in:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali non rientranti in quelli previsti alle seguenti lett. c), d), e) e f);
- b) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e violazioni del modello di organizzazione e gestione del Fondo, non rientranti in quelle previste alle seguenti lett. c), d), e) e f);

Entrata in vigore: delibera CdA D_113_23 del 12.12.2023

- c) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o Nazionali - indicati nell'Allegato al D.Lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937 (anche se non previsti nell'allegato al Decreto) relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- d) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- e) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'Art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che contravvengono le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- f) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Le informazioni sulle violazioni possono avere ad oggetto altresì:

- le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sebbene ancora non commesse, il *whistleblower* ragionevolmente ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti;
- le informazioni riguardanti condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate (a titolo meramente esemplificativo si pensi all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione).

Non possono essere oggetto di segnalazioni:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di

Entrata in vigore: delibera CdA D_113_23 del 12.12.2023

lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;

- le violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o Nazionali indicati in settori speciali (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente);
- le violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti della difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Inoltre, il Decreto ha previsto che "*resta ferma*", quindi rimane in vigore e va rispettata, l'applicazione delle disposizioni Nazionali o dell'Unione Europea in materia di:

- a) informazioni classificate;
- b) segreto professionale forense e medico;
- c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, etc.

Resta ferma anche l'applicazione delle disposizioni di procedura penale e di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del CSM, comprese le relative procedure, per quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al R.D. n. 773/1931, in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere per ragioni di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'Art. 28 L. 20.5.1970 n. 300 etc.

5. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il *whistleblower* deve fornire tutti gli elementi utili a consentire la delibazione dei fatti da parte del soggetto competente a ricevere e gestire le segnalazioni (rif. Punto 6 della Procedura).

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere, qualora possibile, i seguenti elementi:

- d) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
- e) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;

Entrata in vigore: delibera CdA D_113_23 del 12.12.2023

- f) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- g) se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- h) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- i) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- j) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate da ANAC a segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto nei Regolamenti di vigilanza. In ogni caso, il segnalante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

6. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA – MODALITÀ E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE E RENDICONTAZIONE PERIODICA

Il Fondo ha attivato un proprio canale interno per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione delle segnalazioni interne è affidata all'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.lgs. 231/2001 (di seguito "OdV" o "Gestore") il quale, ove necessario per lo svolgimento delle attività, potrà avvalersi del proprio budget di funzionamento, nel rispetto delle procedure del Fondo.

Entrata in vigore: delibera CdA D_113_23 del 12.12.2023

La segnalazione interna trasmessa ad un soggetto diverso da quello indicato deve essere trasmessa entro sette giorni dal suo ricevimento all'Organismo di Vigilanza, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Le segnalazioni interne possono essere effettuate in uno dei seguenti modi:

- g) attraverso il canale interno istituito mediante l'utilizzo della Piattaforma *Traspare* (rif. Modulo "Whistleblowing") con accesso tramite *link* pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale del Fondo;
- h) all'email odv@fondoforte.it;
- i) con posta ordinaria all'indirizzo via Via Marco e Marcelliano n° 45 – 00147 Roma (da indirizzare a "Organismo di Vigilanza del Fondo For.Te.");
- j) in forma orale mediante un incontro diretto col Gestore fissato entro un termine ragionevole e documentato mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale verificato, eventualmente integrato e/o modificato e, infine, sottoscritto dal segnalante.

Qualora si utilizzino canali e tecniche tradizionali (ad esempio email o indirizzo postale) la riservatezza richiesta dalla normativa è garantita mediante l'utilizzo del sistema di gestione documentale in uso presso il Fondo. In particolare, le segnalazioni sono protocollate e archiviate dall'OdV in una specifica Classe documentale istituita allo scopo, con accesso esclusivo riservato al Gestore.

L'OdV svolge le seguenti attività:

- a) rilascia alla persona segnalante, qualora non anonima, **avviso di ricevimento** della segnalazione **entro sette giorni** dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, interlocuzioni e/o integrazioni;
- c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute, anche verbalizzando le attività svolte e le risultanze delle verifiche effettuate;
- d) fornisce **riscontro alla segnalazione entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Maggiori dettagli sulle modalità con cui l'OdV svolge attività di verifica sulla fondatezza delle segnalazioni e fornisce alla stessa riscontro (rif. lett. b), c) e d) sopra indicate) sono contenute al punto 7 della presente procedura.

Tutte le informazioni della presente procedura utili per la segnalazione sono pubblicate sul sito del Fondo.

Entrata in vigore: delibera CdA D_113_23 del 12.12.2023

Fermo restando l'obbligo di informare tempestivamente il soggetto deputato all'eventuale esercizio del potere disciplinare per violazioni disciplinari accertate a seguito di segnalazione, l'OdV inserisce nella propria relazione annuale al Consiglio di Amministrazione una reportistica in merito alle segnalazioni pervenute e agli esiti delle relative attività istruttorie.

7. ATTIVITÀ DI VERIFICA SULLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

L'OdV provvede alla gestione e alla verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione in ossequio ai principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e/o di eventuali altri soggetti che possano utilmente riferire sui fatti segnalati, la raccolta di documentazione e/o di informazioni.

Qualora, all'esito della verifica, **la segnalazione risulti fondata**, l'OdV provvederà:

- a) a verbalizzare, sia pur in forma sintetica, le attività svolte e le risultanze delle verifiche effettuate;
- b) a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente, qualora la segnalazione dia evidenza di fattispecie penalmente rilevanti, salvo che si abbia notizia di una denuncia e/o querela già validamente effettuata;
- c) a dare comunicazione, qualora non ne derivi un intralcio ad eventuali indagini giudiziarie, al soggetto competente ad applicare eventuali sanzioni disciplinari, a seconda della posizione rivestita dall'autore dei fatti segnalati, esprimendo le sue valutazioni in merito.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione non risulti fondata e nondimeno effettuata con dolo o colpa grave, l'OdV provvederà:

- a) a verbalizzare, sia pur in forma sintetica, le attività svolte e le risultanze delle verifiche effettuate;
- b) a darne comunicazione, ove si tratti di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave e risulti l'identità del segnalante, al soggetto competente ad applicare sanzioni disciplinari nei suoi confronti, a seconda della posizione rivestita dal segnalante, esprimendo le sue valutazioni in merito.

Come sopra specificato, l'OdV fornisce **riscontro alla segnalazione entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Entrata in vigore: delibera CdA D_113_23 del 12.12.2023

8. MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate dall'OdV per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e **comunque non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di *data retention* e minimizzazione del dato (e dei principi di cui all'art. 5 par.1 lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n.51/2018).

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona del segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

9. OBBLIGO DI RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE ED ALTRE INFORMAZIONI

È previsto come principio generale che le informazioni sulle violazioni non possano essere utilizzate o divulgate oltre quanto necessario, se non per dare seguito alle stesse.

L'obbligo di riservatezza prevede che l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possano essere rivelate e divulgate, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse rispetto a quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Pertanto, **tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione, salvo incorrere nelle diverse responsabilità previste dall'ordinamento** (come tempo per tempo vigente).

Si rappresenta che il segnalante è anche tutelato nell'ambito del procedimento penale in quanto la sua identità è coperta da segreto ai sensi dell'art. 329 c.p.p. (obbligo del segreto), e nell'ambito del procedimento innanzi alla Corte dei Conti nel corso del quale l'identità non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Entrata in vigore: delibera CdA D_113_23 del 12.12.2023

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del **procedimento disciplinare**, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. A tale scopo, nell'ultima ipotesi sopra descritta e nei casi in cui la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle altre informazioni della segnalazione è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, è **dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta** delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, ai fini dell'acquisizione del relativo consenso.

Inoltre, l'OdV tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Fermo quando descritto in precedenza, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

10. MISURE DI PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE E DI ALTRI SOGGETTI

Sono di seguito indicate le condizioni per la protezione del segnalante e, a tal fine, si evidenzia che la disciplina dettata dal Decreto valorizza la buona fede del segnalante al momento della segnalazione e che i motivi che hanno indotto a segnalare sono irrilevanti ai fini della protezione.

A) Condizione per la protezione della persona segnalante

Le misure di protezione, di seguito indicate, si applicano a tutti i soggetti che hanno la facoltà di presentare una segnalazione quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione del Decreto;

Entrata in vigore: delibera CdA D_113_23 del 12.12.2023

- b) la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del Decreto (di cui al precedente punto 6).

I motivi che hanno indotto la persona ad effettuare la segnalazione **sono irrilevanti ai fini della sua protezione.**

Salvo quanto previsto dalle limitazioni della responsabilità (Art. 20 del Decreto), quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste dalle misure di protezione (indicate dal capo II del Decreto) non sono garantite e alla persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

Tali disposizioni si applicano anche nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata ed ha subito ritorsioni.

B) Divieto di ritorsione nei confronti del whistleblower

Nei confronti di chi effettui una segnalazione, ai sensi della presente procedura, non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione medesima.

A tale scopo, si ribadisce, che tutti i soggetti richiamati nella presente procedura (segnalante, etc.) non possono subire alcuna ritorsione.

Nell'ambito dei procedimenti giudiziari, amministrativi o comunque controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti, atti od omissioni vietate nei confronti di tutti i soggetti segnalanti (e altri soggetti richiamati nella procedura), la normativa prevede l'**inversione dell'onere della prova** che determina una c.d. presunzione in merito alla natura ritorsiva delle misure adottate e al danno subito (salvo prova contraria nel solo caso di domanda risarcitoria): ciò significa che spetterà al soggetto che ha posto in essere le condotte o gli atti vietati (il soggetto che ha posto in essere la ritorsione) dimostrare che gli stessi sono estranei alla segnalazione e che il danno subito non è derivato dalla segnalazione.

Per "ritorsione" si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Di seguito, un elenco non esaustivo delle fattispecie che, qualora siano riconducibili alla definizione sopra citata, costituiscono ritorsione:

Entrata in vigore: delibera CdA D_113_23 del 12.12.2023

- a. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e. le note di merito negative o le referenze negative;
- f. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l. l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale, formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare in futuro un'occupazione nel settore o nell'industria;
- m. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il dipendente che ritiene di aver subito una misura discriminatoria o ritorsiva per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata può in qualsiasi momento darne immediata notizia circostanziata all'OdV.

C) Misure di sostegno per il segnalante

È istituito presso l'ANAC (pubblicato sul proprio sito) l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

Le misure di sostegno fornite dagli enti del terzo settore a cui può rivolgersi il segnalante consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione Europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio gratuito a spese dello Stato.

Entrata in vigore: delibera CdA D_113_23 del 12.12.2023

D) Protezione dalle ritorsioni

Le persone segnalanti (e quanti richiamati nella presente procedura) possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito che, a sua volta, ne dà informativa all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli. Le persone segnalanti (e altri soggetti richiamati nella procedura) che siano state licenziate a causa della segnalazione hanno diritto ad essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970, e ss.mm.ii. ovvero dell'art. 2 del D. Lgs. del 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'art. 17 del Decreto e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

E) Limitazioni della Responsabilità

Non è punibile il Fondo o la persona segnalante (e ogni altro destinatario elencato nella presente procedura) che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto ovvero informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi siano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni sia necessaria per svelare la violazione sempre che la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni per la protezione della persona segnalante.

In tali casi, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, salvo per che per comportamenti, atti o omissioni non collegati alla segnalazione ovvero non strettamente necessari a rivelare la violazione.

F) Estensione delle misure di protezione anche ad altri soggetti

Fermo quanto indicato in merito all'inversione dell'onere della prova, alla natura ritorsiva delle misure adottate ed al danno subito per gli atti di ritorsione le misure di protezione anzidette (di cui al capo II del Decreto) si applicano anche:

- a) ai c.d. facilitatori, ossia quel soggetto che assiste il *whistleblower* nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

Entrata in vigore: delibera CdA D_113_23 del 12.12.2023

- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo del *whistleblower* e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o per il quale il segnalante lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Fondo, in qualità di titolare del trattamento dei dati, informa che ogni trattamento dei dati personali previsto dal Decreto, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, deve essere effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii. (“Codice Privacy”).

Qualsiasi scambio e trasmissione di informazioni che comportano un trattamento di dati personali da parte delle istituzioni, organi o organismi dell’UE deve inoltre avvenire in conformità al Regolamento (UE) 2018/1725.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dall’OdV del Fondo, in qualità di Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR anche in conformità a quanto indicato nelle Linee Guida ANAC adottate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, ai soli fini di dare esecuzione alle procedure stabilite nella presente Policy e, dunque, per la corretta gestione delle segnalazioni ricevute, oltre che per l’adempimento di obblighi di legge o regolamentari, nel pieno rispetto della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati.

Il Fondo ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati. In particolare, tutti i soggetti che in qualunque modo sono coinvolti nel ricevimento e nella gestione delle segnalazioni interne sono stati adeguatamente istruiti e vincolati alla riservatezza: il rapporto con fornitori esterni che trattano dati personali per conto del Fondo viene infatti disciplinato attraverso un apposito contratto ai sensi dell’art. 28 del GDPR, mentre le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni ai sensi della presente

Entrata in vigore: delibera CdA D_113_23 del 12.12.2023

Procedura vengono autorizzate a trattare i dati personali relativi alle segnalazioni ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice Privacy.

Ai segnalanti ed alle persone coinvolte verranno fornite idonee informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

12. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

Il Fondo promuove iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale per divulgare le finalità dell'istituto del *Whistleblowing* e la procedura per il suo utilizzo (quali ad esempio comunicazioni specifiche, eventi di formazione, pubblicazione di documenti sul sito, etc.). Al riguardo, il Fondo assicura idonea comunicazione a tutti i destinatari del Decreto relativamente al canale di segnalazione interno ed alle procedure e ai presupposti per effettuare le segnalazioni interne.

La presente procedura è parte integrante del MOGC 231, in quanto ivi richiamata (nella parte Generale, paragrafo "Segnalazioni"). Pertanto qualsiasi violazione della presente procedura dovrà essere segnalata immediatamente all'OdV.